

DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI DI VARIO GENERE E UTLIZZO SPRAY URTICANTI NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2018 E 01 GENNAIO 2019

IL SINDACO

PREMESSO

- che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi
 pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche
 di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a
 produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in
 luoghi affoliati o da bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti nonché il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio per le persone, per gli animali domestici ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato e per il mancato rispetto delle precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO della necessità di evitare turbative di sorta in relazione alle manifestazioni che si terranno nelle giornate del 31/12/2018 e 01/01/2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

VISTO l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto, come disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;

VISTA la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

E' fatto divieto di utilizzare spray urticanti e di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti" di qualsiasi





COMUNE DI ANCONA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

genere e simili nelle strade, nelle piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi sia la presenza di pubblico per qualsivoglia motivo, nelle giornate del 31 dicembre 2018 e del 01 gennaio 2019.

FA PRESENTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 3 delibera Consiglio Comunale n.100 del 15/07/2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 (settantasette/00) a euro 500,00 (cinquecento/00). Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 154,00 (centocinquantaquattro/00) pari al doppio del minimo edittale previsto dalla presente ordinanza

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto di Ancona;
- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e inserita sul sito internet del Comune di Ancona;

DEMANDA

alla Polizia Municipale e a tutti gli Agenti della Forze dell'Ordine, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine di far osservare la presente Ordinanza.

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione.

Ancona, 27 dicembre 2018

IL COMADANTE P.M.
Gen. Dott.ssa Lijiana ROVALDI

IL SINDACO
Avv. Valeria MANCINELLI
Volence Placerul



Scheda pro TRASPARENZA relativa:
- a Becreto / Ordinanza sindacale n. 107 del 27010 2018
- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).
(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. Il Dirigente della Direzione
(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (Integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.
anche ai fini dell'efficacia dell'Atto: a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato () sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; () "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (al sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013) Il Dirigente della Direzione

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO on LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")
Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014), IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO
Il Dirigento della Direzione
(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO
II Dirigente della Direzione
(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".